




Firenze, 3 novembre 2016



Al Presidente del Consiglio regionale

SEDE

TESTO SOST.

Proposta di legge regionale

Incompatibilità dei componenti del CORECOM

- **Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).**

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 – Incompatibilità. Modifiche all'articolo 22 della l.r.22/2002

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b) dello Statuto;

Vista la legge regionale della Toscana 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);

Considerato quanto segue:

1. Il comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) è organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, nonché organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 13,



della legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modifiche (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi).

2. Le funzioni e la programmazione delle attività del CORECOM sono disciplinate dagli articoli 29, 30 e 31 della L.R. 22/2002. Si prevedono funzioni proprie e funzioni delegate.
3. Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento di attività del CORECOM in merito alle funzioni delegate dall'Autorità, così come definite all'articolo 30 della legge 22/2002, con particolare riferimento alle attività di conciliazione e di risoluzione delle controversie telefoniche, attività esercitata dagli stessi uffici del CORECOM ma anche delegata a professionisti del settore.
4. Appare pertanto naturale ampliare le incompatibilità dei membri del CORECOM anche a quelle figure professionali dedite, tra l'altro, alle attività di cui al punto precedente, ossia avvocati e conciliatori in attività, al fine di evitare possibili conflitti di interessi.

Approva la presente legge

Art.1

Incompatibilità

Modifiche all'articolo 22 della l.r.22/2002

1. L'articolo 22 della l.r.22/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 22

Incompatibilità

1. I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilità:
 - a) politiche: membro del Parlamento europeo e italiano, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali; Presidente della Regione; Sindaco; Presidente della Provincia; presidente o direttore di enti pubblici anche economici nominato da parte del Parlamento, del Governo, degli organi regionali, provinciali e comunali; componenti di organi esecutivi dei partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.
 - b) economico - professionali: amministratore, socio, dipendente di imprese pubbliche e private operanti nel settore radiotelevisivo, delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione; avvocati e conciliatori **in attività**; titolare di rapporti di collaborazione e consulenza con i soggetti sopra indicati; dipendente



della Regione Toscana. I soci risparmiatori delle società di capitali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) è organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, nonché organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modifiche (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi). Le funzioni e la programmazione delle attività del CORECOM sono disciplinate dagli articoli 29, 30 e 31 della L.R. 22/2002. Si prevedono funzioni proprie e funzioni delegate. Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento di attività del CORECOM in merito alle funzioni delegate dall'Autorità, così come definite all'articolo 30 della legge 22/2002, con particolare riferimento alle attività di conciliazione e di risoluzione delle controversie telefoniche, attività esercitata dagli stessi uffici del CORECOM ma anche delegata a professionisti del settore. Appare pertanto naturale ampliare le incompatibilità dei membri del CORECOM anche a quelle figure professionali dedite, tra l'altro, alle attività di cui al punto precedente, ossia avvocati e conciliatori in attività, al fine di evitare possibili conflitti di interessi.

ENRICO CANTONE

GABRIELE BIANCHI

GIACOMO GIANNARELLI

IRENE GALLETTI

ANDREA QUARTINI